



OGGETTO: Riapertura del mercato settimanale del giovedì per gli operatori del settore alimentare compresi i prodotti agricoli di produzione propria.

IL SINDACO

VISTE le Ordinanze Sindacali n.07 del 09.03.2020 n.36 del 14.04.2020 con le quali era stata disposta la sospensione del mercato settimanale del giovedì, nel rispetto delle misure di contenimento per la diffusione del Covid-19;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 il quale prevede all'art. 1 lett. z):

“z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08.05.2020 la quale al punto 1.1. del dispositivo recita:

“1.1. È consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari – nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale”;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica che vede un rallentamento nei contagi e nei casi di positività;

CONSIDERATO inoltre che lo stesso DPCM 26.04.2020 continua a porsi come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone onde evitare ogni occasione di possibile contagio;

RITENUTO, alla luce delle nuove suddette disposizioni, di dover provvedere a dettare specifiche disposizioni tese a consentire l'apertura del mercato del giovedì, esclusivamente alle imprese/attività che effettuano vendita al dettaglio di generi alimentari;

RITENUTO, inoltre, l'opportunità di allargare l'offerta di generi alimentari al fine anche di contenere le file che si determinano in prossimità degli esercizi commerciali in sede fissa, in questa eccezionale situazione, per meglio distribuire la possibilità di approvvigionamento da parte della popolazione, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalle autorità nazionali e regionali;

DATO ATTO:

CHE la riapertura del suddetto mercato è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, in modo che sia assicurato il rispetto di quanto disposto ai punti 1, 4, 6, 7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità,

CHE le succitate linee guida regionali per evidenti motivi di sicurezza, condizionano l'apertura dell'area mercatale dedicata al solo settore merceologico alimentare al rispetto di specifiche modalità di svolgimento del mercato, imponendo all'ente pubblico l'individuazione di un'area ad hoc che per caratteristiche dei luoghi consenta l'adozione di misure organizzative tali da



evitare assembramenti di persone e tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza sociale di almeno un metro;

CHE l'area adibita ad Area mercatale di Via Petrosino di questo comune, per la sua caratteristica planimetrica, è idonea e già perimetrata pertanto è possibile controllare la presenza interna all'area mercatale del numero di utenti, in modo da rispettare il paramentro minimo fissato in una persona per ogni 4 mq.;

CHE tra l'altro l'area citata consente all'utenza in generale la disponibilità e l'uso dei servizi igienici siti nell'area stessa;

VISTO l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" comma 5 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la LR n. 07 del 21.04.2020 nuovo TUC, pubblicata sul BURC N.91 del 27.04.2020 entrata in vigore dal 12.05.2020 che abroga tutte le norme precedenti in particolare la Legge Regione Campania n. 01 del 9 gennaio 2014 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;"

VISTO il D.Lgs. 285/92 ;

FATTO salvo l'obbligo di pulizia e disinfezione preliminare dalle aree individuate, che questo Ente provvederà ad eseguire nella tarda serata di mercoledì 20.05.2020 a cura dell'Area Ambiente - Igiene Urbana e Protezione Civile;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, la **RIPAERTURA del mercato settimanale del giovedì** limitatamente al **SETTORE ALIMENTARE**, stabilendo che resta ancora sospesa l'attività del Settore NON alimentare.

A far data dal 21.05.2020, si procederà alla riapertura del mercato settimanale cittadino, da svolgersi Area mercatale di Via Petrosino, limitatamente alla sola tipologia merceologica del settore alimentare compreso il mercato contadino dei prodotti dei coltivatori agricoli. Potranno partecipare ed accedere all'area i soli operatori commerciali o agricoli ordinariamente frequentanti il mercato settimanale. La riattivazione del mercato per la categoria merceologica alimentare è consentita nel rispetto dell'ottemperanza delle seguenti misure e cautele:

- a) trattandosi di area già parzialmente delimitata, si provvederà alla chiusura del varco di accesso lato via di collegamento di Via Pertosino;
- b) posizionare i **banchi del settore alimentare** nel modo che segue:

b1. Partendo dal posteggio indicato con il numero A1 della Pianta Planimetrica (allegata a questo atto), in avanti, disponendo gli stessi in maniera alternata, nel senso che se è occupato il posteggio A1 deve essere lasciato libero il posteggio A2 e così via, fino al numero A16.

b2. Nel caso concreto avverrà il seguente spostamento:

Nome Azienda	Posteggio Attuale Occupato	Spostamento temporaneo
Campanile A.	A5 di mq 40,00	A6 di mq 40,00
Armenante C.	A11 di mq 40,00	A10 di mq 40,00
Sorrentino C.	A13 di mq 40,00	A14 di mq 40,00
Basile A.	A14 di mq 40,00	A16 di mq 40,00

- c) Nel caso di presenza di spuntisti (settore alimentare), gli stessi saranno allocati per un totale massimo di 9 nell'apposita area ad essi destinata, come descritto nell'allegata planimetria.



Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla planimetria in allegato.

Di seguito si riportano misure di sicurezza precauzionali per la riapertura del mercato di soli generi alimentari:

Misure e Cautele definite dal Comune:

- Viene stabilita la capienza massima del numero di clienti che possono contemporaneamente essere presenti nell'area mercatale nel rispetto del seguente rapporto 1 avventore ogni 4 mq, prevedendo pertanto un numero massimo di 700 utenti;
- Viene stabilita la priorità di accesso ai disabili e alle donne in stato di gravidanza;
- l'Area Lavori Pubblici e Manutenzione, provvederà ricorrendo anche all'ausilio del magazzino comunale, all'allestimento nell'area di ingresso del mercato di dispenser per il gel disinfettante;
- la Polizia Municipale individuerà tra i suoi agenti un operatore per il controllo della temperatura corporea all'atto di ingresso nell'area mercatale.

Misure e Cautele per gli operatori

- ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio presso il proprio posteggio
- assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
- controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
- i banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera tipo plexiglass;
- le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente;
- gli esercenti potranno esercitare attività di vendita solo a seguito di esibizione di autocertificazione come da fac-simile allegato 1 - a richiesta del personale della Polizia
- Locale;
- ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
- informazione ai clienti alle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli;
- è fatto obbligo agli esercenti e produttori agricoli di munirsi preventivamente di autocertificazione conforme al fac-simile allegato 1 di cui alle linee guida predisposte a seguito emissione Ordinanza Regionale n.45/20. *(Per agevolare gli operatori si avvertono gli stessi che potranno ritirare detto modello presso la sede comunale di Corso G. Matteotti o scaricare la stessa direttamente dal sito istituzionale dell'ente);*

Misure e Cautele per i clienti

- non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario evitando assembramenti;
- è disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila, nel caso di mancanza sarà vietato l'ingresso nell'area mercatale;
- a garanzia del rispetto del mantenimento del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento, principi cardini di tutte le misure e cautele prescritte dal legislatore nazionale e regionale per contenere il contagio da Covid-19, la Polizia Municipale unitamente a personale della protezione civile comunale, con la collaborazione degli stessi



operatori commerciali, assicurerà adeguati servizi di vigilanza e controllo finalizzati al rispetto delle misure precauzionali ordinate.

In caso di violazione è in facoltà degli addetti al controllo provvedere ad allontanare dalle aree i potenziali contravventori, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di legge. Avverte che le violazioni a quanto disposto nel presente atto comportano l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

DISPONE

altresì, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. del Settore Polizia Municipale Ten. Col Attanasio Pasquale. La presente Ordinanza ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. ed è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Nocera Superiore e sul sito web istituzionale per opportuna pubblicità e affinché sia data ampia diffusione. Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa a:

1. Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – **protocollo.prefsa@pec.interno.it**
2. Presidenza della Regione Campania – **urp@pec.regione.campania.it**
3. Dipartimento di prevenzione dell'ASL- Salerno – Ufficio Prevenzione Collettiva Nocera Inferiore – **dp.uopc60_63@pec.aslsalerno.it**
4. Comando Stazione Carabinieri di Nocera Superiore – **tsa23399@pec.carabinieri.it**
5. Comando Polizia Municipale di Nocera Superiore – **poliziamunicipale@pec.comune.nocera-superiore.sa.it;**
6. Area Lavori Pubblici e Manutenzione - **areatecnicaoopp@pec.comune.nocera-superiore.sa.it**
7. Area Finanziaria – **Ufficio Magazzino** - **ragioneria@pec.comune.nocera-superiore.sa.it**
magazzino@pec.comune.nocera-superiore.sa.it,
6. Area Ambiente - Igiene Urbana e Protezione Civile;- **ecologia@pec.comune.nocera-superiore.sa.it;**
9. Organizzazioni Sindacali di Categoria- Sindacato Italiano Venditori Ambulanti –Unione Regionale della Campania- **sivanazionale@arubapec.it**

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania Sezione di Salerno o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Nocera Superiore, 18.05.2020

Il Sindaco
Avv. Giovanni Maria Cuofano



ORDINANZA N° 45
del 08/05/2020

Sub - ALLEGATO 1 - MODELLO DI SCHEDA DI ANAMNESI PERSONALE

Nome Cognome

Codice Fiscale Tel. (cellulare)

titolare/dipendente dell'esercizio

nato a il, residente in via/piazza
..... D:

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.),

DICHIARA SOTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultato positivo al COVID19;
ed inoltre:

1 Ha avuto una delle seguenti esposizioni negli ultimi 14 giorni?

- Stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di covid-19 senza utilizzo DPI. SI NO
- Assistenza a caso sospetto o confermato di covid-19 senza utilizzo DPI. SI NO

2 Ha avuto uno dei seguenti sintomi?

- Tosse SI NO
- Dispnea SI NO
- Disturbi gastrointestinali SI NO (5-6 o più scariche diarroiche)
- Febbre SI NO

Data

Firma del Lavoratore

Se ci sono uno o più SI al Punto 1 → Avviare le procedure per l'effettuazione del tampone COVID19.

Se ci sono uno o più SI ai Punti 1 e 2 → Il soggetto deve praticare tampone COVID19 ed essere avviato ad isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte del SEP competente in attesa di risultato diagnostico.

Informativa ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Regolamento UE (2016/679).

I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative in materia e sono necessari per l'espletamento delle attività connesse all'emergenza sanitaria COVID19. Gli stessi verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo; il conferimento dei dati è obbligatorio. Il titolare del trattamento è l'azienda per la quale viene svolta l'attività.

Il sopraindicato sig/sig.ra autorizza al trattamento dei dati, ai sensi della normativa vigente in materia.

Data

Firma del Lavoratore



Al Presidente del Consiglio dei Ministri


DPCM del 26-04-2020



Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.



	Stalli 36 m ² (6x6) x 37 = 1332 m ²
	Stalli 42 m ² (6x7) x 19 = 798 m ²
	Stalli 48 m ² (6x8) x 4 = 192 m ²
	Stalli 40 m ² (5x8) x 16 = 640 m ²
<p>Superficie area 5.927 m² Superficie stalli totale 2.962 m²</p>	

